

## Capitolo I

# *Il diritto romano e le sue fonti*

**1. Diritto.** Il concetto di diritto è oggi, e da gran tempo, tra i più controversi e discussi nel campo delle scienze umane. Si possono tuttavia, con estrema sintesi, dividere le attuali correnti di pensiero sul concetto di diritto in due gruppi, a seconda che la concezione adottata sia fondamentalmente quella 'normativa' o quella 'istituzionale'. Per la prima il diritto è 'norma', 'regola di condotta': meglio, complesso organico di norme. Per l'altra il diritto si identifica con l'ordinamento giuridico, è pure norma ma non si identifica con le norme, le trascende, è la stessa organizzazione sociale, la società organizzata, il modo di essere di una collettività.

**Diritto oggettivo e diritti soggettivi** Il diritto del quale s'è discusso è il diritto oggettivo (*'norma agendi'*, secondo un'antica definizione). Al diritto oggettivo si suole contrapporre il diritto soggettivo, che è, possiamo dire genericamente, la pretesa di un soggetto riconosciuta e tutelata dal diritto oggettivo, cui corrisponde il dovere di soddisfarla da parte di altro, o di altri soggetti, giusta quanto il diritto oggettivo esige. I due concetti sono, quindi, evidentemente correlati perché l'uno, il diritto soggettivo, trova nell'altro, nel diritto oggettivo, il suo fondamento.

Come per indicare il diritto oggettivo si suol parlare in termini elementari e sintetici di *'norma agendi'*, così per indicare il diritto soggettivo si è fatto ricorso all'espressione *'facultas agendi'*. Può essere utile al riguardo notare che la lingua inglese ha, per i due concetti, espressioni diverse: 'Law' per il diritto oggettivo, 'Right' per il diritto soggettivo. Nella nostra lingua si adopera in ogni caso la parola 'diritto' (così come in latino si adoperava in ogni caso *'ius'*). Quando si parla, ad esempio, di 'diritto romano', 'diritto civile', 'diritto penale', il termine 'diritto' è adoperato in senso oggettivo; è adoperato in senso soggettivo quando si dice, ad e-

sempio, del 'diritto di credito' quale spettanza del creditore verso il debitore; del 'diritto di proprietà' che l'acquirente può vantare sul fondo trasmesso da chi ne era a sua volta proprietario.

La nozione di diritto soggettivo è stata particolarmente elaborata dalla dottrina moderna, la quale ha ulteriormente individuato le nozioni di 'potestà' (o 'diritto potestativo') e 'facoltà'. Si parla di 'potestà' con riguardo a certi poteri (oggi, in ogni caso, poteri-doveri) che a un soggetto è dato esercitare su altri soggetti, o comunque nei loro confronti, indipendentemente dalla loro volontà e senza che questi vi si possano sottrarre (ad esempio, la potestà dei genitori sui figli). Si dicono 'facoltà' le possibilità riconosciute e garantite al titolare di un diritto soggettivo, comprese nell'ambito di questo (ad esempio, il titolare di un diritto di proprietà in quanto tale ha facoltà di usare il bene oggetto del suo diritto, percepirla i frutti, alienarlo, ecc.).

**Doveri giuridici** Al diritto soggettivo di alcuno fa riscontro, si diceva, in altro o in altri soggetti il dovere giuridico corrispondente, e pertanto una posizione giuridica soggettiva passiva (onde si parla di rapporto giuridico: diritto soggettivo da una parte, dovere giuridico corrispondente dall'altra).

Sono state fatte (dai moderni) al riguardo del dovere giuridico alcune distinzioni: si dice 'obbligo' il dovere di fare o non fare alcunché in relazione al diritto soggettivo altrui; 'soggezione' la situazione in cui versa taluno di dovere necessariamente sottostare, anche contro la propria volontà, all'altrui potestà.

Altra nozione che deve essere ricordata qui è quella di 'onere', che è il sacrificio che il diritto oggettivo addossa a un soggetto affinché possa conseguire un risultato utile o evitare un pregiudizio. Valga in proposito qualche esempio tratto dalla realtà di oggi: l'agricoltore che voglia ottenere il contributo spettantegli per la migliore coltivazione del suo fondo dovrà produrre la, spesso complessa, prescritta documentazione; il costruttore abusivo potrà evitare la demolizione con il pagamento di una penale e l'adempimento delle formalità stabilite dalla legge di sanatoria.

**2. Diritto romano.** Il diritto romano oggetto di studio in questa sede sarà il diritto (diritto, naturalmente, in senso oggettivo) di quella collettività politica organizzata di uomini liberi che fece capo all'antica Roma: un 'diritto' che si svolse per oltre 1300 anni, dalle origini della

città di Roma nell'VIII secolo a.C. (754 a.C., secondo la tradizione) alla morte dell'imperatore Giustiniano, nel 565 d.C.

Con questo imperatore ebbe luogo un evento storico di straordinaria portata, destinato ad improntare di sé la successiva storia giuridica di buona parte dell'umanità e i cui effetti duraturi sono sotto gli occhi di tutti. Mi riferisco alla compilazione di quel che fu detto poi '*Corpus iuris civilis*' ('Corpo del diritto civile'), compiuta nelle sue parti di maggiore significato dal 528 al 534 per volontà di Giustiniano. Con essa – più precisamente con la morte dell'imperatore – si vuol fare terminare il corso del diritto romano nel senso più proprio. Ciò che sulla base di esso si sviluppò dopo – e per cui si determinò quella che alcuni dicono una seconda vita del diritto romano – diede luogo a fenomeni tradizionalmente oggetto di discipline diverse: diritto bizantino per quanto riguarda l'Oriente mediterraneo; e, soprattutto (ma dopo il mille), diritto comune per quanto riguarda l'Occidente.

Il diritto romano che è oggetto di questo corso riguarda pertanto – come già notato – oltre 1300 anni di storia giuridica. Da ciò maggiori difficoltà, ma anche maggiore interesse: ché quello romano è l'ordinamento giuridico del passato durato più a lungo, non essendosi data soluzione di continuità, sotto l'aspetto formale, tra l'ordinamento romuleo (così detto da Romolo, il mitico fondatore della città) e quello del tempo di Giustiniano. Lo studio del diritto romano dà modo così di apprezzare, assai meglio che per semplice enunciazione, il carattere relativo di schemi, concetti, istituzioni giuridiche, essendo essi il prodotto di determinati contesti sociali e culturali, economici, politici e spirituali.

A dare particolare interesse agli studi giusromanistici non è solo il fatto che essi riguardano un'esperienza giuridica di tanto ampia durata ma anche – e soprattutto, direi – il fatto che il diritto romano, quello privato in particolare (sul concetto, n. 4), è tra i diritti dell'antichità classica l'unico che fu scientificamente elaborato. Solo Roma, tra i popoli dell'antichità, ebbe veri giureconsulti: i primi nella storia dell'umanità, e giureconsulti di altissimo livello. Altri popoli antichi (quello greco, ad esempio) avranno avuto magari un diritto per certi aspetti più equo e più rispondente ad esigenze di concretezza e praticità, non però un diritto come quello romano (privato) elevato a dignità di scienza<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Per vero, una qual certa elaborazione scientifica del diritto ebbe luogo anche ad opera della cultura greca, ma con prospettive soprattutto filosofiche, e riguardò più che altro i concetti di diritto e di giustizia e i modelli ideali di Stato.

Orbene, è nell'avvenuta elaborazione scientifica che bisogna scorgere, a mio modo di vedere, la ragione prima della straordinaria vitalità del diritto romano, avendo quella elaborazione consentito l'adattamento del sistema creato dai giuristi romani, nei suoi connotati essenziali e con i suoi schemi di base, a tipi di società del tutto diversi da quella romana. Nulla sopravvive degli altri sistemi giuridici dell'antichità classica. Invece il diritto romano – come si disse – ha goduto di una seconda vita durante le età medievale e moderna (in certi Paesi ancora oltre<sup>2</sup>), quindi per secoli e secoli dopo l'estinzione dell'ordinamento che l'aveva espresso. Ancor più interessante per noi rilevare che è nel diritto romano che va scorta quanto meno la matrice della maggior parte degli attuali sistemi privatistici dei Paesi dell'Europa continentale, dei Paesi dell'America Latina (per il tramite di Spagna e Portogallo) e di altri Paesi ancora (Giappone, Louisiana, ecc.); e pure del nostro diritto privato, essendo, come è fin troppo noto, il vigente codice civile (del 1942) di evidente derivazione romanistica.

### 3. *Ius*. Possiamo adesso tornare all'idea di diritto.

Il termine latino ritenuto comunemente corrispondente nella sostanza alla nostra parola diritto è *ius*. In effetti *ius*, nelle fonti giuridiche romane, è spesso adoperato in un'accezione che sembra essere ora quella di diritto oggettivo (ad esempio, nelle espressioni *ius civile*, *ius gentium*, *ius honorarium*: n. 8, 14.6.2) ora quella di diritto soggettivo (ad esempio, nella definizione dell'usufrutto quale *ius ... utendi fruendi*: n. 20.3). Ma ricorre anche nel significato di potestà: così, ad esempio, nelle espressioni *sui iuris* e *alieni iuris* (n. 16)<sup>3</sup>.

È pure vero d'altronde che *ius*, nelle migliaia di testi, giuridici e non, nei quali si trova adoperato appare altresì in accezioni che, pur avendo relazione con 'diritto', non si possono rendere né con diritto oggettivo né con diritto soggettivo, e nemmeno con potestà. Così, certamente antico, anche se verosimilmente derivato, è l'uso di *ius* per indicare il luogo del

---

<sup>2</sup> Fino al 1900, in Germania, il diritto romano, sia pure attualizzato, era diritto vigente: è del 1900, infatti, l'entrata in vigore del Codice civile tedesco (BGB = *Bürgerliches Gesetzbuch*). Il diritto romano (nell'interpretazione dei giuristi medievali e moderni) è ancora diritto applicato nella Repubblica di S. Marino; e pure in Sud Africa.

<sup>3</sup> *Alieni iuris* è infatti espressione abbreviata che sta per *persona alieno iuri subiecta* ('persona soggetta ad altrui potestà'); talché *sui iuris* esprimeva l'idea della persona soggetta alla potestà di se stessa e quindi non soggetta a potestà altrui.

giudizio, dinanzi ad un magistrato (ad esempio, nelle espressioni *'in ius vocatio'*, *'in iure'*, *'in iure cessio'*: n. 8, 9.3-4, 14.6.2). Viceversa, assai tardo – di età postclassica – è l'impiego di *'iura'* per designare globalmente la giurisprudenza classica (in contrapposizione a *'leges'*, con cui si intesero le costituzioni imperiali: n. 5.4).

Ma il significato di *ius* più largamente testimoniato nelle nostre fonti è quello di 'situazione giuridica soggettiva'. Questo vuol dire che *ius* non indicava di per sé un diritto soggettivo, e neanche il corrispondente obbligo, ma diritto e dovere insieme. Aveva riguardo, pertanto, ai due aspetti, attivo e passivo, del rapporto giuridico. Così, ad esempio, nell'espressione *'succedere in (universum) ius'*, che non voleva dire in sé 'succedere (a titolo universale) nel diritto (soggettivo)' ma succedere nella posizione giuridica complessiva, fatta di diritti e doveri giuridici trasmissibili, che faceva capo al defunto, al cui posto subentrava l'erede (n. 47).

Nelle fonti più antiche con *ius* si indica, più specificamente, la situazione giuridica quale concretamente si realizzava in dipendenza di determinati atti. Questo significato si incontra soprattutto nella legge delle XII Tavole (tab. 5.3 e 6.1), dove ricorre due volte la frase *'ita ius esto'* (letteralmente: 'così sia il diritto'): il sostantivo *ius* faceva qui riferimento alla situazione giuridica soggettiva quale in concreto si determinava per effetto della pronuncia di parole determinate (*'certa verba'*). Così nella *mancipatio* in relazione alle *leges mancipii* (n. 14.6.1), nel testamento *per aes et libram* (n. 52.1 in nota), nei legati (n. 54 in nota).

**4. Diritto privato e diritto pubblico.** In merito all'idea di 'diritto' occorre adesso notare che, tra le qualificazioni del diritto in senso oggettivo, è fondamentale quella per cui si distingue tra diritto privato e diritto pubblico, intendendosi per diritto privato quel settore del diritto che regola fondamentalmente rapporti tra individui in quanto tali, sicché gli interessi che in esso vengono in considerazione sono soprattutto interessi privati, individuali. Al diritto privato si contrappone il diritto pubblico, che regola l'organizzazione ed il funzionamento della collettività, oltre che i rapporti tra la collettività unitariamente considerata e i singoli che la compongono<sup>4</sup>: gli interessi che vengono in considerazione

---

<sup>4</sup> Giova notare che, secondo il diritto oggi vigente, i rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione sono regolati ora dal diritto privato ora dal diritto pubblico, a seconda che la Pubblica Amministrazione si ponga o no rispetto al privato su un piede di parità.

sono pertanto interessi della collettività in quanto tale, interessi pubblici.

La distinzione è nei testi del diritto romano, dove si parla di *'ius publicum'* e *'ius privatum'*, e dove la prima espressione è riferita alla materia giuridica pubblica, la seconda a quella privata. Quanto a *ius publicum* può essere interessante notare che, secondo quel che generalmente si ritiene, l'aggettivo *'publicus'* deriva etimologicamente da *'populus'* (o *'populus'*), attraverso *'poplicus'* e *'puplicus'*. *'Ius publicum'* era quindi il diritto del popolo: specificamente, del *populus Romanus* (n. 18.1).

I giuristi romani fecero oggetto di riflessione, in prevalenza, il diritto privato; e sarà del diritto privato romano (dalle origini di Roma alla morte di Giustiniano, nel 565 d.C.) che ci occuperemo prevalentemente in questo corso.

**5. Periodi della storia del diritto romano.** Per ovvie necessità espositive si è soliti distinguere, nella storia del diritto romano, diversi periodi. Tra le periodizzazioni proposte – diverse da quelle adottate per la storia letteraria e, in parte, anche per la storia costituzionale e per quella generale – mi sembra risponda meglio alle esigenze di studio della nostra materia la divisione in periodi per cui si distingue un'età arcaica, un'età preclassica, un'età classica, un'età postclassica e giustiniana.

**5.1. L'età arcaica.** Per età arcaica del diritto di Roma si intende l'età che va dalle origini della città (754 a.C., secondo la tradizione) a metà circa del III secolo a.C. Il regime costituzionale è dapprima monarchico – imperniato su *rex*, Senato e assemblea popolare (*'comitia curiata'*) – e dopo, dalla fine del VI secolo a.C., repubblicano – imperniato su magistrature, Senato e assemblee popolari (ai *comitia curiata* si aggiungono *comitia centuriata* e *tributa* e *concilia plebis*). Roma, inizialmente modesto villaggio di pastori e agricoltori, si espande nel Lazio e poi nel resto della penisola. Diventa potenza militare, la

---

Viene in considerazione, ad esempio, il diritto privato se un soggetto privato vende o dà in locazione un immobile a un organo statale, o regionale, o comunale, ecc.; viene in considerazione il diritto pubblico, ad esempio, nei casi di espropriazione per pubblica utilità. Per diritto romano, sol che intervenisse il *populus Romanus* (sostanzialmente corrispondente al nostro 'Stato': n. 18.1), o comunque un organo pubblico in quanto tale, trovava applicazione il diritto pubblico.

società si evolve verso forme di vita diverse da quella primitiva, si sviluppano attività commerciali.

**5.1.1. L'età arcaica. I caratteri del *ius*.** Il diritto privato, tuttavia, sino alla fine del periodo, mantiene i caratteri delle origini: è un diritto povero di strutture (sono relativamente pochi i comportamenti volontari, leciti e illeciti, giuridicamente rilevanti, pochi i diritti soggettivi e le potestà riconosciute e tutelate), formalistico (la produzione di effetti giuridici è generalmente subordinata alla pronunzia di determinate parole – ‘*certa verba*’ – e, se del caso, al compimento di certi gesti solenni), adeguato a soddisfare le esigenze, poche ed elementari, di una società rurale qual era quella romana delle origini; è un diritto, inoltre, proprio ed esclusivo dei cittadini romani.

**5.1.2. L'età arcaica. I *mores*.** Quello dell'età arcaica era un diritto di formazione prevalentemente consuetudinaria: era fondato infatti in massima parte sui ‘*mores*’. I *mores* (‘*mores maiorum*’) erano i costumi giuridici dei ‘*maiores*’, dei più antichi Romani, dei remoti antenati, tanto risalenti nel tempo da non conservarsi memoria della loro origine.

**5.1.3. L'età arcaica. Le *leges*.** Si ammise presto che i *mores* potessero venire derogati o integrati da leggi: meglio, da ‘*leges publicae*’ (‘*leges populi*’, ‘leggi del popolo’, giusta l’etimologia di ‘*publicus*’ ricordata più su: n. 4), da provvedimenti normativi, cioè, che derivavano la loro efficacia dal fatto di essere collegati, direttamente o indirettamente, alla volontà popolare (e che erano pertanto vincolanti per la generalità dei cittadini).

La più famosa, e certo tra le più antiche, delle *leges publicae* fu la legge delle Dodici Tavole (‘*lex Duodecim – XII – Tabularum*’), degli anni 451-450 a.C. V’è chi ritiene che si sia trattato di una ‘*lex data*’, una legge cioè pronunciata dinanzi al popolo riunito in assemblea da un magistrato che dal popolo avesse avuto in precedenza delega di legiferare. Fu emanata dai ‘*decemviri*’ (i ‘*decemviri legibus scribundis*’, magistrati straordinari appositamente eletti) per quanto riguarda le prime dieci tavole, dai consoli Valerio ed Orazio per quanto riguarda le ultime due. Le vicende della formazione di questa legge vanno inquadrare in quelle relative alle lotte tra patrizi e plebei che caratterizzarono i primi tempi della repubblica. Le tavole di bronzo su cui erano state scritte andarono distrutte

nell'incendio che Roma subì ad opera dei Galli nel 387 a.C. I Romani però ne conservarono memoria: i precetti della legge si tramandarono – dapprima oralmente, come sembra – di generazione in generazione e molti di essi ci sono stati trasmessi dagli scrittori latini.

A parte la legge delle Dodici Tavole (ammesso che si sia trattato di *lex data*), assai maggiore rilievo delle *leges datae* ebbero, per il diritto privato, le '*leges rogatae*'. Queste venivano dal magistrato (console, pretore, ecc.) soltanto proposte. Il magistrato 'rogava', interrogava cioè il popolo riunito in assemblea ('*comitia centuriata*' o '*tributa*'), che egli aveva in precedenza appositamente convocato. L'assemblea avrebbe potuto approvare o no. Una volta approvata – e sempre che il testo ne fosse stato ratificato dal Senato con la sua '*auctoritas*'<sup>5</sup> – la proposta diveniva '*lex*' (e prendeva nome dal magistrato proponente).

Se le *leges rogatae* approvate dal popolo composto di patrizi e plebei erano vincolanti per gli uni e per gli altri, i plebisciti – '*plebis scita*' – votati dalla plebe soltanto (nei *concilia plebis*, convocati dai tribuni della plebe), obbligavano dapprima i soli plebei<sup>6</sup>. Ma una *lex Hortensia*, del 286 a.C. (quando i patrizi erano ormai una sparuta minoranza), equiparò i plebisciti alla *leges* rendendoli così obbligatori per tutti, patrizi compresi. Quanto meno da allora nell'ambito del diritto privato si fece ricorso prevalentemente a plebisciti, peraltro spesso qualificati dagli scrittori latini, anche giuristi, come '*leges*'.

Le leggi, date e rogate, nell'ambito del diritto privato furono relativamente poche: fonte prevalente del diritto romano arcaico restarono i *mores*.

**5.1.4. L'età arcaica. I pontefici.** La conoscenza e l'interpretazione del diritto, in questo periodo, erano nelle mani di una classe sacerdotale, i pontefici. Essi furono, in sostanza, i primi giuristi romani. Gestivano il loro ruolo in un'atmosfera di segretezza. Ad essi si rivolgevano i cittadini per conoscere quale fosse il *ius*, che interpretarono in maniera aderente alla lettera del precetto o dell'atto negoziale considerati. Diedero tuttavia

---

<sup>5</sup> Ma una *lex Publilia Philonis* del 339 a.C. stabilì che l'*auctoritas Senatus* dovesse essere manifestata prima, non dopo il voto popolare.

<sup>6</sup> Secondo la tradizione, *concilia plebis*, plebisciti e tribuni della plebe furono riconosciuti a Roma quali istituzioni cittadine sin dai primi tempi della repubblica, nel 494 a.C., di seguito alla prima secessione plebea sul Monte Sacro.

un impulso decisivo alla crescita del diritto di Roma antica perché diedero di *mores* e *leges* una interpretazione creativa nella misura in cui, con l'apparenza di interpretare, da istituti e precetti esistenti ricavarono istituti nuovi (v. a proposito di *adoptio*, *emancipatio*, *testamentum per aes et libram*: n. 16.5.6.1, 16.5.6.3, 52.1). Tanto reclamava la povertà di schemi e strutture giuridiche, e i pontefici furono sensibili alle esigenze che ne derivavano.

Il diritto di questo periodo arcaico di Roma si qualifica dapprima come '*ius Quiritium*', presto, più comprensivamente, come '*ius civile*'.

**5.1.5. L'età arcaica. Il *ius Quiritium*.** Il '*ius Quiritium*', letteralmente 'diritto dei Quiriti', fu il nucleo più antico del diritto romano; ché quella di '*Quirites*' fu la denominazione propria dei membri della prima, o di una tra le prime collettività cittadine romane.

Nel *ius Quiritium*, tutto di formazione consuetudinaria, erano riconosciute posizioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi e potestà) assolute: più specificamente, posizioni di potere su persone o cose. Tra queste, il potere su cose inanimate, animali e schiavi, che si manifestava nel modo più elementare con un'affermazione di appartenenza ('questa cosa è mia') '*ex iure Quiritium*' e per cui più tardi si parlò di '*dominium*' ('*ex iure Quiritium*'), e più tardi ancora di proprietà ('*proprietas*') (n. 20.1.2).

Pure fondamento nel *ius Quiritium* avevano di certo, a tacer d'altro, *patria potestas*, *manus* e *mancipium*, che comportavano – come vedremo ogni volta a suo luogo (n. 16.5, 16.5.6, 16.5.7, 16.2) – l'esercizio di una potestà su persone libere.

**5.1.6. L'età arcaica. Il *ius civile*.** È da un momento non precisabile dell'età arcaica che il diritto romano si arricchisce di nuove prospettive e si qualifica '*ius civile*' perché riguarda i cittadini ('*cives*') romani ed essi soltanto.

Le sue fonti sono i *mores*, le *leges* (cui nel 286 a.C., furono equiparati i plebisciti: n. 5.1.3), l'interpretazione ('*interpretatio*') pontificale. Comprende in sé il *ius Quiritium* ma era rispetto ad esso più ampio: le posizioni soggettive – diritti e potestà – riconosciute dal *ius Quiritium* erano per ciò stesso del *ius civile* ma non era vero il contrario. Ché furono riconosciute nella Roma arcaica (anzitutto, come pare, con la *sponsio*: n. 14.6.3) anche posizioni giuridiche – diritti e doveri – a carattere relativo, del tipo di quelle per cui in età più matura si parlò di obbligazioni, e per-

tanto di crediti e debiti, caratterizzate dall'esistenza di un vincolo giuridico per cui un soggetto – il debitore – era tenuto ad un certo comportamento verso altro soggetto – il creditore – che tale comportamento poteva pretendere (n. 22). Orbene, la necessità giuridica del debitore di tenere il comportamento dovuto era espressa col verbo '*oportere*', indicativo di un vincolo del *ius civile*, che non era però qualificato *ex iure Quiritium*.

Lo stesso avvenne più tardi per altre situazioni giuridiche soggettive – servitù prediali e usufrutto (n. 20.2-3) – per le quali al titolare era riconosciuta la spettanza di un *ius*: neanche per esso si faceva richiamo al *ius Quiritium*.

Ecco pertanto che il *ius civile* più antico si caratterizzava, sia perché riguardava i cittadini romani soltanto ('*cives*'), sia per il fatto che le potestà e i diritti soggettivi da esso riconosciuti e tutelati erano espressi: *a*) o in termini di potere su cose o persone – proprietà, *patria potestas*, ecc. – che il titolare affermava spettargli '*ex iure Quiritium*'; *b*) o in termini di '*ius*' – servitù, usufrutto, ecc. – che il titolare pretendeva competergli; *c*) o in termini di '*oportere*' che il creditore pretendeva gravare sul debitore.

**5.2. L'età preclassica.** A metà circa del III secolo a.C. si apre quella che si suol chiamare età preclassica: corrisponde agli anni dell'apogeo e poi della crisi della repubblica. Hanno inizio le guerre puniche (264 a.C.), Roma estende la sua influenza su tutto il Mediterraneo, diventa la potenza egemone rispetto ai popoli le cui terre si affacciano su questo mare e, almeno nei fatti, li assoggetta, e i territori fuori dall'Italia vengono organizzati in '*provinciae*'. La società romana si evolve ulteriormente, diventa opulenta, si affina spiritualmente (determinante al riguardo l'influsso della civiltà greca, o comunque ellenistica). I traffici commerciali, anche con gli altri popoli, si intensificano. La cennata evoluzione comporterà peraltro – tra conflitti sociali e guerre civili – la crisi e la fine delle istituzioni repubblicane.

**5.2.1. L'età preclassica. I caratteri del *ius*.** Per quanto attiene al diritto privato – che è quello che qui direttamente interessa – bisogna ricordare anzitutto che vennero individuate, riconosciute e tutelate altre posizioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi e obblighi), e furono repressi nuovi illeciti privati. Ma soprattutto si diede riconoscimento e tutela a nuovi negozi giuridici (comportamenti volontari: n. 14).